



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
CATANIA

ORDINANZA

(numerazione come da protocollo informatico)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

VISTO: il Dispaccio prot. n°0004970 in data 15/02/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale il Dipartimento per i trasporti e la navigazione ha trasmesso il Decreto relativo all'approvazione, ai sensi dell'art. 95 Cod. Nav., del Regolamento di Pilotaggio per il porto di Catania;

VISTO: il precedente Regolamento locale per il servizio di Pilotaggio dei porti di Catania e Giardini Naxos in data 18 Giugno 2018;

VISTO: l'art. 14 della Legge 84/1994 in data 28.01.1994 e s.m.i.;

VISTI: gli articoli 17, 66, 88 e 95 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 101 e 125 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1

E' reso esecutivo, il **“Regolamento locale di pilotaggio dei porti di Catania e Giardini Naxos”**, allegato alla presente per farne parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore dalla di emissione della presente.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza e le disposizioni contenute nell'allegato “Regolamento locale di pilotaggio dei porti di Catania e Giardini Naxos” che costituisce parte integrante alla presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso, ovvero più grave reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, *“Codice sulla nautica da diporto”*.

Catania (vedasi firma digitale)

IL COMANDANTE
CA. (CP) Antonio RANIERI
(Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO RANIERI

In Data/On Date:

lunedì 18 marzo 2024 09:37:15



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
CATANIA

**REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEI PORTI E NELLE
RADE DI CATANIA E GIARDINI NAXOS**

Premessa

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di pilotaggio svolto dalla Corporazione dei piloti del porto di Catania nei porti e nelle rade di Catania e Giardini Naxos.
2. Per servizio di pilotaggio si intende, ai sensi dell'articolo 92 del Codice della Navigazione, l'attività consistente nel suggerire la rotta ed assistere il Comandante della nave nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Articolo 1

Corporazione dei piloti

1. Il servizio di pilotaggio è svolto dalla Corporazione dei piloti entro i limiti definiti nei provvedimenti che stabiliscono l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio per i porti di Catania e Giardini Naxos e per le relative rade e strutture di ormeggio anche esterne alle dighe foranee.
2. La Corporazione ha sede principale nel porto di Catania ed una sede secondaria di servizio nei pressi del Porto di Giardini Naxos.
3. L'organico è costituito da 5 (cinque) piloti (compreso il Capo Pilota), salva la possibilità di variazione dell'organico stesso in relazione a mutate esigenze funzionali.
4. La Corporazione deve nominare un medico competente, che, dopo aver valutato e approvato un unico documento di valutazione del rischio ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.

Articolo 2

Beni della Corporazione

1. I beni di cui la Corporazione è provvista sono:
 - a) i mezzi nautici di cui all'articolo 3;
 - b) gli uffici della sede di Catania sita presso la banchina Sporgente Centrale

nonché quello della sede di Giardini Naxos nei pressi de porto; I predetti immobili sono in atto rispettivamente in regime di concessione demaniale quello di Catania ed in locazione quello di Giardini Naxos.

- c) gli arredi delle sedi e le relative attrezzature tecniche;
 - d) un numero massimo di autovetture pari a 3 (tre), recante la scritta "PILOTI" o logo identificativo equivalente ed utilizzate dalla Corporazione esclusivamente per l'espletamento dei servizi di Pilotaggio ovvero per gli spostamenti tra le sedi della Corporazione. Qualsiasi modifica sostanziale anche numerica da apportare alle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità marittima.
2. I beni della Corporazione dei piloti devono risultare nel Registro inventario istituito e redatto in conformità delle disposizioni normative in materia.

Articolo 3

Mezzi Nautici

1. Per lo svolgimento del servizio di pilotaggio la Corporazione deve disporre almeno di 3 (tre) mezzi nautici di proprietà dei piloti effettivi ovvero nella piena disponibilità della stessa; essi devono essere di tipo idoneo per lo svolgimento del servizio, di cui almeno due di lunghezza non inferiore a mt. 10 e tutti dotati di capacità propulsive di adeguata potenza e di apparato radar e/o AIS, ovvero di altri sistemi equivalenti stabiliti dall'Autorità marittima; tutte le unità devono essere inoltre dotate di ricetrasmittente in VHF/FM, nonché dei segni distintivi previsti dagli articoli 100 e 127 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione; devono inoltre rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare.
2. Qualsiasi modifica sostanziale anche numerica da apportare ai mezzi nautici deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità marittima.
3. I mezzi nautici della Corporazione devono stazionare: 2 (due) presso il Porto di Catania ed 1 (uno) nel porto di Giardini Naxos, ovvero presso altri sorgitori vicini, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima del porto ove la pilotina da autorizzare al momento staziona.
4. Delle predette unità, almeno 2 (due), devono essere sempre pronte a muovere, e quindi regolarmente armate ed equipaggiate.
5. I mezzi nautici di cui dispone la Corporazione, non soggiacciono alle formalità di arrivo e partenza, ogni qualvolta escano dall'ambito del Circondario in cui sono dislocati per recarsi in un altro porto ricadente nella Circoscrizione territoriale della Corporazione stessa, qualora il trasferimento della pilotina si renda necessario per assicurare lo svolgimento dell'ordinaria attività di pilotaggio. In ogni caso deve essere preventivamente informata l'Autorità marittima del luogo

in cui la pilotina abitualmente staziona.

6. Le formalità di arrivo e partenza devono essere espletate nei casi specifici previsti al comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 27 aprile 2017 "Procedure semplificate di arrivo/partenza delle unità minori" e, in generale, in tutti i casi in cui il trasferimento esula dall'attività di pilotaggio a cui la pilotina è asservita.
7. Gli originali dei documenti dei mezzi nautici sono tenuti a bordo o nella sede della Corporazione; in quest'ultimo caso, a bordo, devono essere tenute copie autenticate degli stessi.
8. Al personale imbarcato si applica l'articolo 172 bis, comma 1, con la procedura del ruolino unico.

Articolo 4

Dotazioni della sede

1. Le sedi operative della Corporazione piloti devono essere dotate almeno di:
 - a) apparato radar e/o AIS;
 - b) apparato ricetrasmittente in VHF/FM che abbia una portata tale da soddisfare adeguatamente le esigenze del servizio;
 - c) collegamento telefonico con almeno n. 1 linea esterna;
 - d) collegamento internet e casella di posta elettronica certificata;
 - e) stazione meteorologica o sistema equivalente;
 - f) numero adeguato di radio portatili VHF;
 - g) numero adeguato di apparecchi per la telefonia mobile;
 - h) gruppo di continuità che garantisca il funzionamento della radio in caso di *black-out* elettrico.

Articolo 5

Polizza assicurativa del pilota

1. Deve essere stipulato, ai sensi dell'articolo 94 del Codice della Navigazione, per ogni pilota della Corporazione apposito contratto di assicurazione; copia del predetto contratto deve essere conservata presso la Corporazione. La polizza può anche essere cumulativa.

Articolo 6

Dotazioni del pilota

1. Il pilota che si reca a bordo deve essere sempre dotato almeno di:
 - a) ricetrasmittente VHF portatile impostata sul canale di Servizio del porto e apparato di telefonia mobile;
 - b) giubbotto salvagente dotato di luci di segnalazione;

- c) scarpe antidrucciolo;
 - d) guanti;
 - e) nonché da ogni altro DPI ritenuto necessario a seguito di apposita valutazione di sicurezza e relativa pianificazione.
2. Il pilota deve essere provvisto di un tesserino di riconoscimento, del documento di riconoscimento approvato e rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo il "Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali" - Ed. 26 aprile 2007.
 3. I piloti devono vestire in maniera uniforme, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi e, comunque, sempre con decoro.

Articolo 7

Imbarco e sbarco del pilota

1. Il pilota deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare su chiamata della stessa e secondo la programmazione stabilita dell'Autorità Marittima.
2. Salvi i casi particolari determinati da avverse condizioni meteo-marine, è obbligo del pilota prendere la nave in entrata e lasciarla in uscita, nel rispetto dei limiti stabiliti per l'obbligatorietà del pilotaggio nei relativi provvedimenti.
3. La zona entro la quale il predetto servizio di pilotaggio è obbligatorio è costituita: per il Porto di Catania dall'intero ambito portuale e dallo specchio acqueo compreso nel raggio di un miglio dal molo di levante. Per il porto di Giardini all'interno dello specchio acqueo individuato nella planimetria allegata al Decreto di Obbligatorietà in data 11/07/2017. Entro le predette zone il pilota è tenuto a rimanere a bordo per svolgere i propri compiti.
4. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non permettano al pilota di imbarcare/sbarcare in sicurezza, questi dalla pilotina può indicare al Comandante della nave la rotta da seguire, informando l'Autorità marittima.
5. Su richiesta del Comandante della nave e solo per le unità in uscita da porto di Catania, è ammessa l'interruzione del pilotaggio fuori dal porto, anche prima del limite sopra indicato (1 miglio dal molo di levante), previo accertamento da parte del pilota che non vi siano ostacoli alla libera manovra e comunicazione alla sala Operativa della Capitaneria di Porto di Catania.
6. Qualora più navi debbano muovere contemporaneamente, tutte le volte che sorgono dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni, il pilota deve chiedere tempestivamente istruzioni all'Autorità marittima circa la precedenza da accordare alle navi stesse, nel rispetto della programmazione settimanale/giornaliera e sempre che tale Autorità non abbia già impartito disposizioni di massima al riguardo.
7. Qualora tutti i mezzi nautici in dotazione della Corporazione siano momentaneamente indisponibili, il pilota per recarsi a bordo delle navi può servirsi dei rimorchiatori o di altri mezzi nautici del porto ritenuti idonei dall'Autorità marittima

competente e senza nessun aggravio di costi per l'utenza portuale.

Articolo 8

Rapporto di pilotaggio

1. Il pilota deve dare immediata notizia, anche per le vie brevi, all'Autorità marittima nonché al Capo pilota, di qualsiasi ritardo o incidente, anche nelle operazioni di ormeggio e disormeggio, che si verifichi durante il pilotaggio, nonché di ogni fatto accaduto che abbia messo a repentaglio la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino.
2. Lo stesso deve altresì redigere un dettagliato rapporto contenente tutte le notizie idonee a ricostruire l'avvenimento e l'esatta indicazione degli elementi meteorologici.
3. Il predetto rapporto deve essere redatto anche quando:
 - a) si siano verificate circostanze che contrastino con le norme contenute nel Regolamento di pilotaggio;
 - b) si siano determinate situazioni di possibile minaccia per la security della nave o del sistema portuale.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 nonché dell'art. 16 lett. c-ter del D.Lgs. 19 agosto 2005 n°196, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il pilota venga a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino, deve parimenti informare l'Autorità marittima per iscritto possibilmente in formato elettronico, fornendo almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale e bandiera della nave;
 - b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
 - c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo;
 - d) il pilota non deve iniziare la manovra o, se intrapresa, deve mantenere le navi in condizioni di sicurezza in una zona portuale dove non crei pericolo, disagio o intralcio ad altre unità, in attesa delle disposizioni dell'Autorità marittima.

Articolo 9

Esecuzione della prestazione a bordo

1. Il pilota, nello svolgimento del servizio, deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Comandante del porto competente e alle direttive impartite dal Capo pilota o da chi ne fa le veci.
2. Il pilota deve curare di prendere visione, con adeguato anticipo, del proprio turno di servizio, al fine di garantire il regolare svolgimento della sua prestazione a bordo.
3. Il pilota deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare secondo gli orari comunicati dall'Autorità Marittima Competente.

4. Il pilota, prima di fornire qualsivoglia suggerimento al Comandante della nave, deve prendere visione della "IMO Pilot Card", e del "Wheelhouse poster", previsti dalla Risoluzione IMO A.601 (15) e presenti a bordo della nave nonché di ogni altro elemento tecnico-nautico che ritenga necessario a rendere la prestazione di pilotaggio in sicurezza.
5. Il pilota deve accertarsi che le indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 92 del codice della navigazione siano recepite dal Comandante della nave.
6. Il pilota è tenuto ad eseguire la prestazione richiesta a norma dell'art.133 lettera "b" del regolamento di esecuzione Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Catania e/o dell'Ufficio Locale Marittimo di Giardini.
7. Il pilota deve astenersi dal comunicare direttamente alla nave istruzioni dell'armatore e/o dell'agente marittimo circa l'accosto senza il preventivo assenso dell'Autorità marittima competente.

Articolo 10

Organizzazione del servizio

1. La Corporazione deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze dei traffici portuali ed evitare qualsiasi ritardo alle navi. A tal fine i piloti prestano servizio nell'arco delle 24 ore secondo il turno stabilito dal Capo pilota in base alle istruzioni della Capitaneria di porto nella cui zona di giurisdizione si svolge l'effettiva prestazione del servizio stesso. Il Capo pilota deve comunicare all' Autorità marittima competente con cadenza mensile il turno di servizio, trasmettendone con prontezza l'aggiornamento in caso di successive variazioni; il Capo pilota dovrà altresì provvedere, senza ritardo alcuno, alle sostituzioni in caso di assenza dal servizio del/dei piloti di turno per qualsiasi motivo.
2. Il Capo Pilota o il Vice Capo Pilota devono dare preventivo avviso all'Autorità marittima delle proprie assenze, con comunicazione di rintracciabilità e indicazione del suo sostituto.
3. I piloti in servizio devono avvicinarsi avendo cura che da tali avvicendamenti non derivino in nessun caso ritardi nel movimento delle navi.
4. I piloti in turno per i quali è prevista la presenza in stazione e non siano a bordo della nave da pilotare, non possono allontanarsi dalla sede senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima competente e sono sempre reperibili ai recapiti telefonici comunicati alla stessa Autorità marittima.
5. Qualora, per causa di forza maggiore, un pilota si trovi nell'impossibilità di prestare il proprio servizio, deve esserne data immediata comunicazione al Capo pilota, che provvederà per la pronta sostituzione.
6. Ai piloti "franchi" che, per esigenze di servizio, siano chiamati a prestare la loro opera di rinforzo, è dovuta, oltre alle normali competenze mensili di cui agli articoli

120 e 121 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, una diaria a carico della Corporazione e il cui ammontare è stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi.

7. In caso di assenza per malattia il pilota deve inviare alla Corporazione il certificato medico.
8. La Corporazione deve dotarsi di idoneo regolamento assembleare, che dovrà essere depositato presso la sede della Capitaneria di porto di Catania.

Articolo 11

Compiti del Capo pilota

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento di esecuzione per il Codice della Navigazione, il Capo pilota deve:
 - a) riferire all'Autorità marittima competente su ogni fatto meritevole di menzione in ordine allo svolgimento del servizio;
 - b) segnalare all'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione, le assenze e le infrazioni disciplinari dei piloti;
 - c) consentire, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'assenza del pilota per lo svolgimento dell'attività sindacale;
 - d) Stabilire, previo comunicazione della Capitaneria di Porto di Catania, il periodo di riposo dei piloti, curando che sia assicurata la regolarità del servizio;
 - e) impartire disposizioni per la formazione professionale degli aspiranti piloti nel periodo di tirocinio di cui l'articolo 108 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
 - f) consentire e verificare che i piloti effettivi partecipino ai corsi di formazione necessari al mantenimento della licenza da pilota;
 - g) concordare con il medico competente le visite mediche dei piloti e comunicare all'Autorità marittima il nominativo del pilota che si sia rifiutato di sottoporsi a tali visite.
2. In caso di assenza del Capo pilota, tali compiti sono svolti dai Vice Capo pilota ovvero dal pilota con maggiore anzianità di servizio.

Articolo 12

Fatturazione del servizio

1. L'ordine di introito, di cui all'articolo 135 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve essere bollato, numerato cronologicamente per ogni prestazione effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, firmato dal Capo pilota e vistato dal Comandante del porto ove la prestazione è eseguita.
2. Gli ordini di introito possono essere prodotti e firmati anche in formato digitale.

3. Ai fini dell'esatta applicazione delle tariffe, le caratteristiche delle navi e le modalità di svolgimento del pilotaggio devono risultare da appositi buoni, sottoscritti dai Comandanti delle navi, anche in formato digitale.
4. Per le prestazioni di pilotaggio in VHF, in mancanza del buono, lo svolgimento della prestazione è certificato da dichiarazione sottoscritta dal Capo pilota sulla base della registrazione audio o, in mancanza di questa, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 e ss. mm. e ii.

Articolo 13

Contabilità della Corporazione e registri

1. Il Capo pilota, alla fine di ogni anno solare, presenta all'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione di cui all'articolo 7, il Rendiconto contabile annuale, approvato dall'Assemblea dei piloti e da lui sottoscritto, secondo il modello predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copia del Rendiconto, vistata dal Comandante del porto, deve essere trasmessa dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. A cura della Corporazione debbono essere istituiti, regolarmente tenuti e compilati:
 - a) Libro giornale, o Libro di cassa, con distinte colonne per le singole voci componenti le entrate e le uscite;
 - b) Registro dei consumi per l'esercizio dei mezzi nautici;
 - c) Libro inventario dei natanti e degli altri immobili, attrezzi ed arredi di cui è provvista la Corporazione;
 - d) Registro della turnistica dei piloti, in cui sono indicati anche i periodi di assenza degli stessi;
 - e) Registro con i turni dei pilotini;
 - f) altri atti, registri o libri previsti dalle disposizioni vigenti (fiscali, lavoristiche, amministrative, sistemi di qualità, ecc.);
 - g) un registro contenente cognome, nome, data di nascita e domicilio dei piloti e degli aventi diritto alle quote, che deve essere tenuto nella sede legale della Corporazione a libera consultazione degli aventi diritto e a disposizione dell'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione;
 - h) Libro dei verbali delle assemblee.
3. La documentazione di cui comma 2 può essere prodotta e firmata in formato digitale.

Articolo 14

Attività di vigilanza e controllo

1. Il Comandante del porto ove ha sede la Corporazione esercita la vigilanza sull'organizzazione, amministrazione e contabilità della Corporazione, nonché il potere disciplinare sui singoli piloti.

2. Il comandante del porto di Giardini Naxos esercita la vigilanza e i poteri disciplinari unicamente in ordine alla prestazione del servizio di pilotaggio effettuata nella propria zona di giurisdizione.
3. L' Autorità marittima effettua ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento della Corporazione per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuali; verifica che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza e che la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sia adeguata.

Articolo 15

Poteri dispositivi ed autorizzativi del Comandante del porto

1. Ferma restando l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio, secondo le disposizioni in vigore per i porti di Catania e Giardini Naxos, il Comandante del porto, con provvedimento motivato, in casi di necessità ed urgenza a tutela della sicurezza portuale e della navigazione, può prescrivere, anche alle navi non obbligate, l'impiego del pilota.
2. Tutte le unità esenti dall'obbligo del pilotaggio qualora richiedano il servizio devono avvalersi di un pilota della Corporazione, previa comunicazione all'Autorità marittima competente, che stabilisce l'ordine e la precedenza di ingresso/uscita dal porto ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
3. Nessun movimento di navi deve essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima.

Articolo 16

Potere disciplinare e sanzioni

1. Il potere disciplinare sui piloti è esercitato dal Comandante del porto competente per territorio ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.
2. Le infrazioni disciplinari commesse dai piloti sono punite a norma dell'articolo 1254 del Codice della Navigazione.

IL DIRETTORE MARITTIMO
CA. (CP) Antonio RANIERI
(Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005)